

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE

TRA

La **Galleria dell'Accademia di Firenze**, con sede legale in via Ricasoli, n. 60 - Firenze, C.F. 94251650480, nella persona della Dr. Cecilie Hedwig Mathilde Ursula Hollberg, C.F. HLLCLH67D66Z112W (di seguito "**Direttore**"), in qualità di Direttore della Galleria dell'Accademia di Firenze, domiciliata per la carica presso la sede dell'Ente, munita dei necessari poteri (di seguito, per brevità, "**Museo**" o "**Parte**" o "**GALLERIA**")

E

La **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato**, con sede legale in Piazza Pitti, n. 1 - Firenze, C.F. 94160030485, nella persona della Soprintendente Dott.ssa Antonella Ranaldi, domiciliata per la carica presso la sede della Soprintendenza, munita dei necessari poteri (di seguito, per brevità, anche "**SABAP**")

E

La **Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI)**, con sede legale in Stabile Le Gerre / Via Pobietto 11, 6928 Manno, Svizzera, per conto del Dipartimento ambiente costruzioni e design (DACD), Via Flora Ruchat-Roncati 15, 6850 Mendrisio (Svizzera), rappresentato dal suo Direttore, Dr. Jean-Pierre Candeloro e dal Prof. Dr. Emanuele Carpanzano, Direttore sviluppo e trasferimento della conoscenza, muniti dei necessari poteri (di seguito, per brevità, anche "**SUPSI**" o "**Parte**"),
Congiuntamente, "**le Parti**".

VISTI

- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) il quale incentiva, in tutte le sue parti, la cooperazione tra il Ministero della Cultura, gli Enti pubblici territoriali e i soggetti

pubblici e privati, attraverso la stipulazione di accordi o intese al fine di valorizzare il patrimonio culturale;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»;

CONSIDERATO

- che la GALLERIA, per Statuto, è un'istituzione permanente senza fini di lucro, al servizio della comunità, aperta al pubblico, che ha in custodia, conserva, e promuove lo studio e la conoscenza delle proprie collezioni e del patrimonio culturale della città al fine di favorire la diffusione dei valori storico-artistici identitari e la valorizzazione dell'eredità culturale locale;

- che la GALLERIA, in attuazione della sua missione e delle sue funzioni istituzionali e nello svolgimento dei propri compiti, assicura la conservazione, l'ordinamento, l'esposizione, lo studio, la conoscenza e la fruizione pubblica delle sue collezioni, favorendo la partecipazione attiva degli utenti e garantendo effettive esperienze di conoscenze e di pubblico godimento; svolge, in conformità con la normativa vigente, ogni attività utile al perseguimento della sua missione;

- che in particolare, la GALLERIA promuove la valorizzazione del museo e delle sue collezioni; svolge attività educative e didattiche; cura la collaborazione scientifica e culturale con altri musei ed istituzioni;

- che la SABAP, in attuazione alle sue funzioni istituzionali e nello svolgimento dei propri compiti, assicura la tutela e la conservazione, lo studio, la conoscenza e la valorizzazione di beni culturali e svolge, in conformità con la normativa vigente, ogni attività utile al perseguimento della sua missione;

- che la SUPSI è un ente autonomo di diritto pubblico con personalità propria, istituito

dalla Legge sulle scuole universitarie (LSU) del 3 ottobre 1995;

- che le Parti, secondo i rispettivi scopi istituzionali, hanno intenzione di perseguire il progetto di ricerca dal titolo “Lo studio dei modelli in gesso di Lorenzo Bartolini al Museo dell’Accademia di Firenze”, a cura del Dott. Felici di cui all’Allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente accordo in cui possa essere definito anche un cronoprogramma di massima;

- che le azioni previste dal progetto si svolgeranno nel periodo dicembre 2023- marzo 2024 come da programma di cui al Progetto (All. 1) qui sintetizzate come: osservazioni dirette delle opere, indagini radiografiche, scansioni digitali, riprese fotografiche;

- che è volontà delle Parti disciplinare, con il presente atto (di seguito, per brevità “**Protocollo**” o “**Accordo**”), le rispettive attività inerenti e/o connesse alla realizzazione del Progetto formalizzando l’intesa di collaborazione progettuale tra le tre Istituzioni.

Tutto ciò Visto e Considerato, le Parti

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 Finalità

La finalità del presente Accordo è quella di avviare una collaborazione tra le Parti volta ad approfondire lo studio del processo creativo dell’artista Lorenzo Bartolini, attraverso specifiche indagini che consentano di conoscere più dettagliatamente le procedure di formatura dall’argilla al modello in gesso e da questo alla traduzione finale nel marmo, i materiali utilizzati nelle diverse fasi di lavorazione e alcuni tratti caratteristici dell’opera di Bartolini dal punto di vista tecnico.

Art. 3 Oggetto

Il Progetto consta di attività preliminari di studio e ricerche bibliografiche ed archivistiche

e attività di indagini diagnostiche che si svolgeranno all'interno della Galleria.

L'oggetto della collaborazione tra le Parti è meglio definito nel Progetto di ricerca di cui all'All. 1, al quale integralmente si rinvia e che si intende qui richiamato per intero, e che forma parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 4 Attività e impegni delle Parti

4.1. Per l'attuazione del presente protocollo, le Parti si impegnano a realizzare le attività di seguito specificate, in particolare:

la **GALLERIA si impegna a** fornire il pieno supporto al progetto di ricerca, in particolare:

- i.** individuare, sin da ora, nella persona del Funzionario Restauratore Dott.ssa Eleonora Pucci, il proprio referente per tutte le fasi del presente progetto;
- ii.** mettere a disposizione degli studiosi incaricati e afferenti alla SUPSI e alla SABAP i risultati delle indagini conoscitive eseguite da professionisti esterni, che saranno incaricati dalla Galleria di svolgere i servizi: di fotografia tecnica, di scansioni 3D e radiografie delle opere oggetto dello studio;
- iii.** mettere a disposizione gli spazi, il necessario supporto logistico, la guardiania, e ogni altra attività necessaria a garantire un servizio efficiente e sicuro;
- iv.** la supervisione scientifica dei contenuti, delle attività e la piena collaborazione di Funzionari - come già previsto alla precedente lettera a) - e operatori museali di propria competenza per il supporto in tal senso per la realizzazione delle attività, anche tramite incontri propedeutici finalizzati alla corretta ideazione, realizzazione e divulgazione delle attività proposte;
- v.** la supervisione del corretto svolgimento delle attività;
- vi.** a provvedere a un rimborso spese forfettario per il vitto e l'alloggio per i 3 professionisti della SUPSI (Elisabeth Manship, Giovanni Nicoli, Pierre Jaccard)

per un importo massimo pro capite pari a € 150,00 (per vitto e alloggio) al giorno e per un massimo di 6 giorni, oltre a € 200,00 per spese di viaggio. Il tutto oltre contributo cassa previdenziale e Iva, qualora dovute;

La **SABAP** si impegna nella persona del Dott. Felici a partecipare e coordinare le indagini conoscitive eseguite da professionisti esterni, che saranno incaricati dalla Galleria a proprie spese, inerenti i servizi: di fotografia tecnica, di scansioni 3D e radiografie delle opere oggetto dello studio, con le medesime persone e gli stessi strumenti così come previsto al punti i, lett. b);

La **SUPSI** si impegna ad eseguire le attività indicate nel Progetto in All. 1 e a partecipare al coordinamento delle suddette attività.

La SUPSI, al momento della sottoscrizione del presente accordo, fornirà i dati e documenti relativi alle necessarie coperture, attraverso polizze di assicurazione – redatte in lingua italiana - per gli studiosi dalla stessa incaricati di seguire il progetto oggetto dell'accordo e che accederanno al Museo.

Le Parti concordano nell'intenzione di voler effettuare attività in relazione a:

- ricerche finalizzate a una maggiore conoscenza, tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio storico artistico della Galleria dell'Accademia di Firenze attraverso la promozione e realizzazione di ricerche tematiche e progettuali destinate ad avviare programmi e progetti di ricerca storico artistica, storica, archivistica e museologica;
- ricerche finalizzate allo studio delle collezioni della Galleria dell'Accademia di Firenze;
- studio e definizione di nuovi progetti di integrazione fra museo fisico e museo digitale, nonché di nuove modalità di museo come luogo di tutela attiva;
- ampliamento e rafforzamento delle infrastrutture e reti per la ricerca e la formazione in ambito nazionale, europeo e internazionale;

- iniziative formative sia di tipo universitario e di alta formazione, sia di tipo non universitario rivolto a specifiche esigenze formative.

Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui al comma precedente, le Parti si propongono di:

- sviluppare iniziative di collaborazione scientifica attraverso:

- la realizzazione di studi, indagini e ricerche, progetti specifici;
- la partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e internazionali, ove e se possibile;
- l'organizzazione di conferenze, dibattiti, seminari, attività di divulgazione, coinvolgimento del pubblico, comunicazione e promozione;

- progettare, organizzare e realizzare iniziative formative nell'ambito del Patrimonio culturale e dei Museum Studies, con particolare riguardo all'impiego di metodologie sia tradizionali sia innovative per l'analisi, l'organizzazione, la gestione e la condivisione dei materiali e dei dati, per l'analisi storico artistica e storica, per l'analisi contestuale del patrimonio culturale.

Art. 5 – Referenti Scientifici

1. Per le Istituzioni che partecipano all'Accordo e alle attività in essere, i responsabili scientifici e organizzativi, sulla base degli specifici ambiti di competenza individuati dal presente Accordo, sono:

- per la SUPSI la prof.ssa Giacinta Jean
- per la SABAP il dott. Alberto Felici
- per la GALLERIA: il Direttore, Dr. Cecilie Hedwig Mathilde Ursula Hollberg.

2. I referenti scientifici possono designare responsabili e/o gruppi di lavoro per l'organizzazione e l'implementazione di singoli progetti o attività, come individuati dal progetto di ricerca di cui all'All. 1.

Art. 6 – Risorse

Il presente Accordo non comporta oneri finanziari per le Parti se non i rimborsi spese per i professionisti della SUPSI.

Art. 7 – Confidenzialità e Proprietà Intellettuale

1. Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il know-how, le notizie che le stesse scambiano durante la vigenza e/o l'esecuzione del presente Accordo, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per le quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso della Parte da cui tali dati provengono.

Le Parti stabiliscono quale principio generale che, salvo quanto dispone la legge in materia di proprietà intellettuale, nel caso in cui le Parti conseguano in comune risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite diritto d'autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota. Questi risultati potranno essere divulgati e pubblicati solo a seguito di reciproco e concorde accordo scritto tra le Parti e, nel caso di pubblicazione di uno solo dei tre Enti, le Parti si impegnano a citare espressamente il nome degli altri Istituti.

La GALLERIA, la SUPSI e la SABAP non potranno essere citate in sedi diverse da quelle tecnico scientifiche e comunque non potranno mai essere citate a scopi pubblicitari.

2. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte resta nella piena esclusività della stessa, e il relativo uso che dovesse essere consentito all'altra Parte nell'ambito del presente Accordo non implica il riconoscimento di alcuna licenza e/o diritto in capo alla stessa, salvi i casi in cui il trasferimento sia espressamente e previamente previsto.

3. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte può essere

utilizzato dall'altra Parte per le attività di cui al presente Accordo solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria e in conformità alle regole indicate da tale Parte definita "titolare".

Art. 8 – Tutela e trattamento dei dati personali

1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, ai fini del presente accordo quadro, vengano trattati esclusivamente per le finalità del presente atto, mediante le operazioni descritte dall'art. 4.2 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione del presente atto. Inoltre, detti dati potranno essere trattati per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti. Delegati/autorizzati al trattamento è il responsabile di vertice di ciascuna Parte.

2. Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR.

3. I dati personali saranno trattati in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 e saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del medesimo e trattati - nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità - dalle Parti e da persone all'uopo nominate responsabili, referenti e incaricate.

4. Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, formativo e divulgativo, di cui le Parti dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nello svolgimento del presente Accordo, devono considerarsi strettamente riservati e, pertanto, le Parti non possono farne uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell'oggetto del presente Accordo.

5 In ogni caso tutti i dati personali saranno trattati dalle Parti, che operano come Titolari autonomi, nel pieno rispetto delle leggi vigenti nei rispettivi paesi di appartenenza in materia di protezione dei dati personali.

6 Tutti i dati personali che verranno scambiati fra le parti in esecuzione del presente accordo saranno trattati da ciascuna delle Parti per le sole finalità indicate nell'accordo e nel rispettivo allegato 1".

Art. 9 – Visibilità dell'Accordo

Le Parti concordano sull'importanza di offrire adeguata visibilità al contenuto del presente Accordo e, a tal fine, si impegnano a darne diffusione attraverso un comunicato stampa congiunto e, in generale, attraverso una comune attività di comunicazione.

Art. 10 – Durata

Il presente Accordo ha la durata di sei (6) mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione da parte dei legali rappresentanti di tutte le Parti e potrà essere rinnovato per un uguale periodo mediante ulteriore atto scritto tra le Parti salvo disdetta da parte di uno dei contraenti da comunicarsi all'altro contraente a mezzo di raccomandata a/r entro e non oltre un (1) mese dalla scadenza del presente Accordo.

Art. 11 – Modifiche e Recesso

1. Qualora nel corso del Progetto venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla stipula del presente Accordo di collaborazione o si ritenesse opportuno rivedere lo stesso, le Parti procedono di comune accordo e le eventuali modifiche sono apportate in forma scritta.

2. L'inclusione di altre Parti nel presente Accordo è decisa di comune accordo fra le tre Parti ed è disposta dalle stesse con Accordo separato da accludere al presente.

3. Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente accordo dandone comunicazione scritta alle altre Parti con un preavviso di almeno trenta (30) giorni. In

caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salvo che le Parti di comune accordo non decidano diversamente.

Art. 12 – Nullità Parziale

1. Qualora qualsivoglia clausola del presente Accordo sia riconosciuta non valida o di impossibile attuazione, oppure successivamente diventata – totalmente e/o parzialmente – non valida o di impossibile attuazione, ciò non inficia la validità del rimanente dettato del presente Accordo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1419 del Codice Civile.

2. Nel caso in cui si verifichi l'eventualità prevista al comma di cui sopra, le Parti provvedono a concordare una valida clausola sostitutiva che sia il più vicino possibile allo scopo della clausola non valida e/o di impossibile attuazione, al fine di superare la situazione che ne ha determinato l'invalidità e/o la impossibilità di attuazione.

Art. 13 Comunicazione e divulgazione

In materia di comunicazione e divulgazione del progetto, su tutto il materiale pubblicitario e d'informazione delle iniziative sarà data adeguata evidenza alla presente collaborazione.

Tale evidenza ed ogni citazione pubblica, congiuntamente o disgiuntamente, delle tre Istituzioni dovrà essere preventivamente sottoposta all'approvazione dei preposti Uffici di tutte e tre le Parti.

Le immagini delle opere d'arte custodite presso la GALLERIA potranno essere concesse in uso al solo fine di essere utilizzate in materiali didattici, di comunicazione e promozione legati alla comune iniziativa, previa valutazione del Direttore della Galleria dell'Accademia di Firenze e nel rispetto delle norme in materia contemplate dal D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. e del Decreto del Ministro della Cultura n. 161 dell'11 aprile 2023.

Art. 14 Comunicazioni

Le Parti si impegnano, sin d'ora, a comunicare tempestivamente eventuali modifiche

intervenute successivamente alla data di sottoscrizione dell'Accordo.

Qualsiasi comunicazione relativa all'Accordo dovrà avvenire per iscritto e potrà essere trasmessa mediante una delle seguenti modalità:

- consegna di persona alla parte da notificare;
- posta raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata alla parte destinataria della notifica;
- posta elettronica certificata (PEC).

Le comunicazioni trasmesse in conformità con qualsivoglia dei suddetti metodi saranno valide soltanto se e quando saranno state ricevute dalla Parte destinataria della notifica.

Ai fini della notifica, gli indirizzi delle Parti sono i seguenti:

Per comunicazioni dirette alla GALLERIA:

email: ga-afi@cultura.gov.it

PEC: ga-afi@pec.cultura.gov.it

Per comunicazioni dirette alla SABAP: email: alberto.felici@cultura.gov.it

Per comunicazioni dirette alla SUPSI: email: giacinta.jean@supsi.ch

Art. 15 Controversie

Le Parti produrranno ogni loro migliore sforzo per dirimere in via amichevole ogni eventuale controversia che dovesse sorgere in merito all'esecuzione o interpretazione delle clausole dell'Accordo.

Per qualunque controversia, diretta o indiretta, che dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione o esecuzione dell'Accordo e che non venisse risolta in via amichevole è competente, in via esclusiva, il Foro di Firenze, è escluso l'arbitrato.

Art. 16 Disposizioni transitorie e finali

Le Parti precisano che lo svolgimento di tutte le attività discendenti dal presente Accordo sono condizionate all'insorgere di eventuali accadimenti, al momento non prevedibili,

correlati a futuri sviluppi dell'emergenza sanitaria in corso.

Nessuna modifica dell'Accordo sarà ritenuta valida, salvo che sia stata confermata per iscritto dalle Parti.

Il presente Accordo si compone di dodici (12) pagine ed un allegato (all.: 1 – progetto indagini gessi Lorenzo Bartolini che si richiama a far parte del presente atto anche materialmente se non unito) redatto in semplice originale firmato elettronicamente sarà registrato solo in caso d'uso, a spese della parte richiedente.

L'imposta di bollo dovuta verrà tramite applicazione di contrassegni sostitutivi.

Firenze, li 08.01.2024

Firmato digitalmente

Per la **Galleria dell'Accademia di Firenze**

Dott.ssa Cecilie Hedwig Mathilde Ursula Hollberg

Per la **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato**

Dott.ssa Antonella Ranaldi

Per la **Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana**

Mendrisio, li' 12.12.2023


Dr. Jean-Pierre Candeloro



Direttore Dipartimento Ambiente Costruzione e Design

Manno, li' 12.12.2023

Prof. Dr. Emanuele Carpanzano,



Direttore Ricerca, sviluppo e trasferimento della conoscenza